

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

Comunicato regionale 28 ottobre 2020 - n. 100

Indicazioni operative in ordine in ordine all'ambito ed alle modalità di applicazione della dgr del 13 ottobre 2020 n. 3679 avente ad oggetto «Determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Milano, prima civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, Depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio rg n. 23608/2018»

1. Premesse

La d.g.r. del 13 ottobre 2020 n. 3679, nella sua parte dispositiva, nel consentire ai comuni capofila la possibilità di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, un nuovo avviso pubblico a partire dal 30 ottobre del corrente anno, rinvia per maggiori dettagli di tipo operativo alle indicazioni fornite dalla competente Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità.

Si ritiene utile ed opportuno fornire il quadro di riferimento in ordine ai presupposti che hanno determinato l'adozione della d.g.r. n. 3679/2020 e le indicazioni operative in ordine all'ambito ed alle modalità di applicazione della stessa d.g.r. n. 3679/2020, ciò al fine di favorire una corretta ed omogenea applicazione del provvedimento regionale da parte degli enti proprietari, comuni ed ALER.

2. I presupposti della Dgr n. 3679/2020

La Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, ha sancito l'illegittimità dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione di una casa popolare. La sentenza opera immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della parte della disposizione regionale dichiarata illegittima.

A seguito della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale il requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda non è più richiesto ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, essendo a tal fine sufficiente il mero possesso della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale.

Si rende comunque necessario intervenire sul regolamento regionale n. 4/2017, che disciplina le procedure di assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sulla piattaforma informatica regionale, così da garantire che le domande presentate e le procedure di selezione e assegnazione delle unità abitative si svolgano nel pieno rispetto di quanto statuito dalla Corte costituzionale.

La Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità lo scorso 13 marzo 2020 con un avviso regionale pubblicato sul sito istituzionale:

- a) ha inibito la pubblicazione nella piattaforma informatica regionale di nuovi avvisi pubblici sino all'adeguamento del regolamento regionale n. 4/2017 e della stessa piattaforma informatica regionale;
- b) ha dato indicazioni ai comuni capofila che avevano pubblicato un avviso pubblico e che erano nella fase di ricezione delle domande di procedere al formale annullamento dello stesso comunicandolo ad Aria Spa, che a sua volta procedeva alla sospensione della ricezione delle domande di assegnazione;
- c) ha dato indicazioni ai comuni capofila che non avevano approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di non procedere all'approvazione e pubblicazione della stessa.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018, accerta il carattere discriminatorio dell'esclusione del ricorrente M. K. dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica in ragione del mancato possesso del requisito della residenza o attività lavorativa quinquennale ed accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell'aver emanato il regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti in cui prevede:

- a) all'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento regionale n. 4/2017 il possesso, ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa quinquennale nella Regione;
- b) all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017 l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internaziona-

le e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e del permesso per «casi speciali», qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;

- c) all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017 che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e, pertanto, richiedendo, «la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;
- d) all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017 che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso.

Si è proceduto alla notificazione dell'appello con istanza di sospensione dell'esecutività della citata ordinanza del Tribunale di Milano, atteso che nelle more della definizione del giudizio cautelare sulla richiesta di sospensione, l'ordinanza del Tribunale di Milano è immediatamente esecutiva.

La Giunta regionale con la d.g.r. del 13 ottobre 2020 n. 3679 ha valutato la sussistenza di un interesse pubblico rilevante che impone, nelle more dell'esito definitivo del contenzioso in corso, l'adozione delle misure più idonee a garantire la possibilità di procedere alle assegnazioni degli alloggi disponibili, assicurando così la continuità e l'uniformità dell'azione amministrativa degli enti proprietari.

Ambito e modalità di applicazione della Dgr n. 3679/2020

Le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 3679/2020 trovano applicazione per l'assegnazione sia dei servizi abitativi pubblici (SAP) che dei servizi abitativi transitori (SAT).

Con riferimento alle **unità abitative** destinate a servizio abitativo pubblico, gli enti proprietari, ai sensi della d.g.r. n. 3679/2020 assegnano, fino ad esaurimento, le unità abitative inserite negli avvisi pubblici le cui graduatorie definitive sono state pubblicate prima del 30 ottobre 2020.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis del regolamento regionale n. 4/2017, gli enti proprietari assegnano altresì ai nuclei familiari inseriti nelle suddette graduatorie definitive, le unità abitative non assegnate a seguito di scorrimento delle graduatorie medesime e le unità abitative rese disponibili a seguito di sgombero.

Le unità abitative rese disponibili successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive pubblicate prima del 30 ottobre 2020, potranno essere assegnate solo a seguito di nuovi avvisi pubblicati dopo il 30 ottobre 2020.

È comunque fatta salva la possibilità per i comuni di destinare tali unità abitative a servizi abitativi transitori (SAT) nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3151/2020.

Con riferimento ai requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici (SAP) e ai servizi abitativi transitori (SAT), ai cittadini extra UE titolari di:

- permesso per protezione internazionale
- permesso umanitario.
- permesso per «casi speciali»,

non è richiesto il possesso del requisito di cui all'art 7, comma 1), lett d), del regolamento regionale n 4/2017, cioè l'assenza di proprietà di immobili adeguati nel Paese di provenienza, quest'ultimo da intendersi come Paese di cittadinanza.

Gli enti proprietari prima di procedere con l'assegnazione di un'unità abitativa ai cittadini extra UE rientranti in una delle fattispecie sopra descritte, devono accertare la sussistenza del relativo permesso di soggiorno.

La verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero, viene effettuata, per tutti i richiedenti le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) e servizi abitativi transitori (SAT), attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione Isee presentata. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Ai cittadini extra UE non è richiesta la presentazione della documentazione diretta ad attestare che tutti i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel

paese di provenienza da intendersi come paese di cittadinanza di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale n. 4/2017.

La d.g.r. n. 3679/2020 al punto 3 del dispositivo, prevede che le assegnazioni ed il relativo contratto di locazione, effettuate ai sensi dello stesso provvedimento, avvengano con riserva, pertanto, la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione sono soggetti alla condizione risolutiva del pronunciamento, in via cautelare, del giudice di appello in favore dell'amministrazione regionale.

La condizione risolutiva, cioè l'annullamento del contratto di locazione e dell'assegnazione, è inserita esclusivamente nei contratti di locazione di coloro ai quali è stata assegnata un'unità abitativa SAP o SAT, in deroga alla presentazione della documentazione attestante l'assenza della titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare nel Paese di provenienza da intendersi come paese di cittadinanza (lettera d) comma 1) art 7 regolamento regionale n 4/2017).

In applicazione delle disposizioni della d.g.r. n. 3679/2020, gli enti proprietari procedono alle assegnazioni delle unità abitative, nonché alla riammissione in graduatoria delle domande rigettate per mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), di cui al punto 1 della d.g.r. 3679/2020.

Le domande così riammesse in graduatoria concorrono all'assegnazione di un alloggio fatta salvo il possesso degli altri requisiti da parte dei richiedenti.

Tutte le domande riammesse concorrono all'assegnazione delle unità abitative ancora disponibili nell'ambito degli avvisi di riferimento e delle relative graduatorie definitive approvate prima del 30 ottobre 2020, coerentemente alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 3 e 15 del regolamento n. 4/2017.

A tal fine l'ente proprietario inoltra, via e-mail (piattaforma.ca-so@ariaspa.it), la richiesta di ripristino dell'istruttoria (allo stato «Istruttoria 1b») in Piattaforma. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- Id domanda;
- ente proprietario che effettua la richiesta.

Aria s.p.a. sulla base delle informazioni riportate dall'ente proprietario, procede al ripristino della domanda allo stato «Istruttoria 1b» e comunica via e-mail l'avvenuta modifica.

Ripristinata l'istruttoria, l'ente proprietario procede ad effettuare le adeguate verifiche, esaminando i dati inseriti nei vari moduli della domanda presentata, quali:

- anagrafiche del nucleo familiare e componenti del nucleo familiare;
- condizione familiare e condizione abitativa;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti.

Con riferimento ai **nuovi avvisi pubblici**, la d.g.r. n. 3679/2020, a partire dal 30 ottobre 2020, consente ai comuni capofila di indire nuovi avvisi pubblici per l'anno 2020, ciò anche in assenza del piano annuale per il 2020.

Le unità abitative resesi disponibili successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive pubblicate prima del 30 ottobre 2020, potranno essere assegnate a seguito dei nuovi avvisi pubblicati dopo il 30 ottobre 2020. E' fatta salva la possibilità per i comuni di destinarle a servizi abitativi transitori (SAT) nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3151/2020.

- Il termine di chiusura dei nuovi avvisi pubblici è tassativamente stabilito il 31 dicembre 2020.
- Il termine per la presentazione delle domande non deve essere inferiore a 30 giorni.

Alle presenti indicazioni è allegato lo schema tipo di avviso pubblico predisposto ai sensi della d.g.r. n. 3679/2020, per i comuni capofila che decidono di emanare un nuovo avviso pubblico.

Le domande annullate ai sensi dell'Avviso regionale del 13 marzo 2020¹, non possono essere recuperate ma dovranno essere ripresentate dai nuclei familiari interessati coerentemente alle modifiche intervenute sui requisiti di accesso a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020 e dell'ordinanza del Tribunale sezione civile di Milano.

4. Ambito di applicazione della Dgr n. 3151/2020

Le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 3151/2020, trovano applicazione limitatamente alle disposizioni in deroga previste per la

programmazione e l'assegnazione dei servizi abitativi transitori (SAT).

Francesco Foti

_____ • _____

¹ Avviso Regionale, pubblicato sul sito istituzionale regionale avente ad oggetto: "Determinazioni regionali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/20".